

Allegato "A" al repertorio n. 45.065 raccolta n. 15.735

===== **STATUTO** =====

Art. 1 - DENOMINAZIONE - SEDE =====

E' costituita la Associazione denominata **"CAMPIONI DEL CUORE
Organizzazione non lucrativa di utilità sociale"**. =====

La sede della Associazione in Viareggio, Piazza d'Azeglio 5, salvo quanto previsto al successivo art.16 lett. n). =====

E' data facoltà alla Associazione, dietro delibera del Consiglio Direttivo, di istituire sedi secondarie, per l'esercizio delle attività statutarie, su tutto il territorio nazionale e laddove opportuno, all'estero. =====

Art. 2 - DURATA E FINALITA' DELL'ASSOCIAZIONE =====

La Associazione ha durata sino al 31 dicembre 2050 e potrà essere prorogata o anticipatamente sciolta su delibera dell'assemblea straordinaria degli associati. =====

L'Associazione: =====

- non ha fini di lucro e persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale; =====

- svolge soltanto le attività indicate nel successivo articolo e quelle ad esse direttamente connesse; =====

- non distribuisce, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la sua esistenza, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale che, per legge, statuto o regolamento, fanno parte della medesima ed unitaria struttura; =====

- impiega gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse; =====

- in caso di scioglimento per qualunque causa, devolverà il patrimonio dell'organizzazione, sentito l'organismo di controllo, ad altre Onlus o a fini di pubblica utilità, salvo diversa destinazione imposta dalla legge. =====

Quanto indicato nel precedente comma, seguirà i limiti e le condizioni previste dal decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460. =====

Art. 3 - SCOPI - OGGETTO =====

L'Associazione ha lo scopo di promuovere gli aiuti da destinare a favore di soggetti particolarmente sfavoriti per cause economiche, mediche, sociali, con prevalente attenzione all'infanzia. =====

L'Associazione persegue il suo scopo: =====

a) sollevando l'interesse ed accrescendo la conoscenza di situazioni particolarmente difficili; =====

b) promovendo, finanziando e supportando soluzioni temporanee o definitive per offrire supporto ai soggetti sfavoriti, attraverso forniture di mezzi materiali e disponibilità gratuite di professionalità specifiche; =====

c) promovendo la formazione di gruppi di volontari ed incoraggiando un sempre maggior numero di volontari disposti ad indirizzare la loro attività verso l'aiuto ai soggetti sfavoriti; =====

d) patrocinando ed organizzando eventi, convegni e congressi, sollecitando l'intervento e la collaborazione delle Autorità, di Enti, Istituzioni, Società e privati cittadini, divulgando le conoscenze relative al raggiungimento degli scopi sociali sottolineandone la loro importanza morale e sociale; =====

e) incentivando e realizzando l'attività di volontariato senza fini di lucro; ==

f) collaborando con gli organi legislativi e di governo statali e locali per la



formulazione di piani e programmi di intervento diretto effettuando altresì opera di persuasione e stimolo; =====

g) fornendo e richiedendo aiuti per la fornitura di interventi, trattamenti, degenze e viaggi formativi in Italia ed all'estero; =====

h) promovendo e organizzando conferenze, incontri, dibattiti, lezioni, seminari di orientamento, ed allestendo opere di pubblicazione e divulgazione attraverso qualsiasi mezzo di comunicazione; =====

i) collaborando con altre associazioni, enti, istituti ed organismi in Italia ed all'estero; =====

h) ponendo in essere ogni ulteriore attività finalizzata al conseguimento degli scopi sociali. =====

Le attività di cui all'oggetto sociale debbono venire svolte in modo prevalente personalmente dagli associati. =====

Art. 4 - STRUMENTI - RISORSE ECONOMICHE =====

L'Associazione non ha fini di lucro e persegue unicamente finalità di solidarietà sociale. Nei limiti dei propri scopi non di lucro e tenendo conto delle limitazioni imposte dalle leggi vigenti e da quelle emanande, l'Associazione può compiere ogni atto ed ogni operazione finanziaria, mobiliare o immobiliare, in proprio o mediante convenzioni, ovvero acquisizione, senza fini di speculazione finanziaria, di partecipazioni di Enti o Società che, a giudizio del Consiglio Direttivo, sia utile al conseguimento degli scopi associativi. A tali fini potrà, attraverso gli organi rappresentativi, rilasciare fideiussioni ed altre garanzie di carattere patrimoniale, acquisire a qualsiasi titolo, cedere, permutare, dare e prendere in locazione, in uso e in comodato, beni mobili ed immobili, comprese strutture, aziende, impianti, attrezzature scientifiche e tecniche di ogni genere, mezzi di trasporto. =====

Le risorse economiche dell'Associazione potranno pervenire da: =====

a) contributi degli aderenti e dei privati; =====

b) contributi pubblici; =====

c) contributi provenienti da organismi a carattere internazionale; =====

d) donazioni e lasciti testamentari; =====

e) entrate provenienti dall'esercizio delle attività istituzionali e di quelle ad esse connesse; =====

f) raccolte pubbliche di fondi; =====

g) ogni altra entrata che concorra ad incrementare l'attivo sociale nel rispetto della legislazione vigente. =====

Resta categoricamente esclusa la distribuzione, anche in modo indiretto, di utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'organizzazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre associazioni che per legge, statuto o regolamento facciano parte della medesima ed unitaria struttura. =====

L'Associazione è impegnata ad impiegare gli eventuali utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse. E' ovviamente ammesso il riporto all'esercizio successivo. =====

Art. 5 - ESERCIZIO SOCIALE =====

L'esercizio sociale decorre dal 1° gennaio ed ha termine al 31 dicembre di ciascun anno. Il primo esercizio decorre dalla data di costituzione ed ha termine il 31 dicembre successivo. =====

L'associazione, attraverso il Consiglio Direttivo, deve redigere il bilancio o rendiconto annuale entro quattro mesi dal termine dell'esercizio sociale; tale rendiconto verrà negli stessi termini sottoposto all'assemblea degli associati per la relativa approvazione. =====

Art. 6 - ASSOCIATI =====

Il numero degli associati è illimitato. =====

Possono divenire membri dell'Associazione tutti i soggetti, persone fisiche o giuridiche, che condividano gli scopi dell'Associazione e siano disponibili a contribuire alla loro concreta realizzazione e che si impegnino ad osservare il presente Statuto. =====

La nomina di associato si assume al momento in cui il Consiglio Direttivo ratifica la richiesta ed iscrive il nuovo associato nel "libro degli associati". =
Si distinguono le seguenti categorie di associati: =====

- associati fondatori: le persone fisiche o giuridiche o gli enti che hanno sottoscritto l'atto costitutivo; =====

- associati onorari: le persone fisiche o giuridiche o gli enti che abbiano acquisito particolare prestigio o che abbiano dato un significativo contributo allo sviluppo della Associazione; =====

- associati benemeriti: le persone fisiche o giuridiche o gli enti che devolvono alla associazione, anche una tantum, contributi di rilevante entità;

- associati sostenitori: le persone fisiche o giuridiche o gli enti che versino annualmente un contributo liberale superiore a quello stabilito per gli associati ordinari e la cui entità minima viene stabilita di anno in anno dal Consiglio Direttivo nonché le persone fisiche che collaborino con continuità, volontariamente e gratuitamente nelle attività dell'Associazione; =====

- associati ordinari: le persone fisiche o giuridiche o gli enti che versino annualmente un contributo liberale la cui entità minima viene stabilita di anno in anno dal Consiglio Direttivo. =====

Tutti gli associati, ad esclusione degli associati Onorari, hanno diritto di voto.

Art. 7 - AMMISSIONE ED ESCLUSIONE DEGLI ASSOCIATI =====

La qualifica di associato si ottiene mediante invio di domanda in forma scritta al Consiglio Direttivo. Qualora la domanda non venga accolta, l'interessato non avrà alcun diritto di reclamo. =====

Il vincolo associativo che lega l'Associazione all'associato può sciogliersi, limitatamente a ciascun associato, per recesso, decadenza, esclusione o morte. =====

Il recesso è sempre ammesso, purché l'associato lo comunichi per iscritto al Consiglio Direttivo con un anticipo di almeno tre mesi prima della chiusura dell'anno in corso. Ove tale termine non venga rispettato, il recesso non spiegherà i suoi effetti e l'associato sarà tenuto a corrispondere la quota associativa anche per l'anno successivo. =====

La decadenza dell'associato è accertata e pronunciata dal Consiglio Direttivo nei casi stabiliti dalla legge o quando vengano meno i requisiti per l'assunzione della qualifica di associato. L'associato deve essere preventivamente informato dal Consiglio Direttivo, ove venga da questo dichiarato decaduto, mediante lettera raccomandata. =====

Oltre che nei casi stabiliti dalla legge, l'esclusione dell'associato è deliberata dal Consiglio Direttivo per: =====

a) mancato versamento della quota associativa; =====

b) comportamento contrastante a giudizio del Consiglio Direttivo, con gli



scopi dell'Associazione;

c) reiterate violazioni degli obblighi Statutari o di quelli derivanti da regolamenti o delibere emanate dagli organi dell'Associazione.

Le delibere di esclusione del Consiglio Direttivo debbono essere portate a conoscenza degli interessati mediante lettera raccomandata.

In qualsiasi caso di cessazione del vincolo associativo, l'associato non può chiedere il rimborso della quota associativa già versata, né l'assegnazione di parte del patrimonio dell'associazione.

Gli associati non devono avere alcun rapporto di lavoro subordinato o autonomo o comunque di contenuto patrimoniale con l'Associazione e qualsiasi attività svolta nell'interesse dell'Associazione deve essere improntata dal carattere della gratuità.

Art. 8 - DIRITTI E DOVERI DEGLI ASSOCIATI

Con il sorgere del vincolo associativo, ciascun associato deve:

a) osservare le norme contenute nel presente Statuto ed attenersi ai regolamenti e alle delibere adottate dagli organi associativi; tale obbligo grava anche su coloro che non abbiano partecipato alle relative assemblee, o che siano stati dissenzienti o si siano astenuti dal voto.

b) mantenere un comportamento corretto nei confronti dell'Associazione;

c) versare annualmente la quota associativa entro i termini stabiliti dal Consiglio Direttivo.

Ciascun socio ha diritto:

a) a partecipare a tutte le attività promosse dall'Associazione;

b) a partecipare alle assemblee, purché in regola con il pagamento della quota associativa.

Fermi restando i predetti diritti e doveri, l'Associazione garantisce a tutti gli associati la disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative volte a garantire l'effettività del rapporto medesimo, escludendo espressamente la temporaneità della partecipazione alla vita associativa e prevedendo per gli associati maggiori di età il diritto di voto per tutte le deliberazioni adottate dall'assemblea degli associati nelle materie di sua competenza.

Gli eventuali associati minorenni hanno gli stessi diritti e gli stessi doveri di tutti gli altri associati, ivi compreso il diritto di partecipazione in assemblea, ma potranno esercitare il diritto di elettorato attivo e passivo e, in generale, il diritto di voto in assemblea, soltanto al compimento della maggiore età, senza che peraltro in tale momento vi sia la necessità di una apposita delibera assembleare autorizzativa.

Gli associati non possono vantare alcun diritto nei confronti del fondo comune né di altri cespiti di proprietà dell'Associazione.

Art. 9 - ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Sono organi dell'Associazione:

a) l'Assemblea degli associati;

b) il Consiglio Direttivo;

c) il Presidente del Consiglio Direttivo, il Vice Presidente;

d) il Revisore.

Le cariche associative sono ricoperte a titolo gratuito.

Per ricoprire dette cariche è necessario essere in regola con il versamento delle quote associative annuali all'atto dell'assunzione dell'incarico.

Art. 10 - L'ASSEMBLEA DEGLI ASSOCIATI - CONVOCAZIONE

Le assemblee sono ordinarie e straordinarie e possono essere tenute presso la sede dell'associazione ovvero presso qualsiasi altro luogo del territorio nazionale, dietro convocazione del Presidente del Consiglio Direttivo. =====

La convocazione si considera regolarmente effettuata mediante avviso contenente l'ordine del giorno, il luogo ove deve tenersi l'assemblea, la data della prima e della seconda convocazione da affiggersi nei locali della sede dell'associazione. =====

Ove ritenuto opportuno dal Consiglio Direttivo, possono essere disposte ulteriori forme di pubblicità della convocazione quali: consegne manuali, a mezzo posta, pubblicazione sugli organi di stampa o altri periodici del movimento associazionistico o di altri organi di informazione, inserimento in siti Internet. =====

Hanno diritto a partecipare all'assemblea tutti gli associati iscritti all'Associazione. =====

L'assemblea è comunque validamente costituita quando siano presenti tutti gli associati, tutti gli amministratori e il revisore, se nominato. =====

Art. 11 - L'ASSEMBLEA ORDINARIA =====

L'assemblea ordinaria: =====

- a) approva il bilancio consuntivo; =====
- b) procede alla nomina dei componenti il Consiglio Direttivo e del Revisore;
- c) delibera in ordine all'acquisto di beni immobili, all'accettazione di donazioni, eredità o legati aventi ad oggetto beni immobili nonchè alla concessione di ogni tipo di garanzia, anche ipotecaria, anche al fine di contrarre mutui ipotecari; =====
- d) delibera su tutti gli altri oggetti attinenti alla gestione sociale riservati alla sua competenza dal presente statuto o da delibera del Consiglio Direttivo. Essa ha luogo almeno una volta all'anno entro i quattro mesi successivi alla chiusura dell'esercizio sociale. =====

L'assemblea si riunisce inoltre ogni qualvolta il Consiglio Direttivo lo ritenga necessario ovvero qualora ne venga fatta richiesta per iscritto, con indicazioni delle materie da trattare, dal Revisore o da almeno un quinto degli associati. =====

In questi ultimi casi l'assemblea deve essere convocata per data non successiva a venti giorni dalla data della richiesta. =====

L'assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione quando siano presenti tanti associati che rappresentino almeno la metà più uno dei voti esprimibili. =====

In seconda convocazione l'assemblea ordinaria è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli associati intervenuti aventi diritto al voto. =====

Sia in prima che in seconda convocazione l'assemblea ordinaria delibera validamente a maggioranza assoluta dei voti dei presenti, su tutti gli argomenti posti all'ordine del giorno. =====

Art. 12 - L'ASSEMBLEA STRAORDINARIA =====

L'assemblea straordinaria delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo, sulla proroga della durata e sullo scioglimento anticipato della Associazione, sulla nomina e sui poteri dei liquidatori. =====

Ai sensi dell'art.21 c.c. per le modifiche dell'atto costitutivo e dello Statuto occorre la presenza di almeno tre quarti degli associati ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti; per deliberare lo scioglimento della associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di



almeno tre quarti degli associati. =====
Ad eccezione delle delibere di cui al precedente comma, l'assemblea straordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione quando siano presenti tanti associati che rappresentino almeno la metà più uno dei voti esprimibili. =====

In seconda convocazione l'assemblea straordinaria è regolarmente costituita quando siano presenti tanti associati che rappresentino almeno un quarto più uno dei voti esprimibili. =====

Sia in prima che in seconda convocazione l'assemblea straordinaria delibera validamente con i due terzi dei voti degli associati presenti. =====

Art. 13 - VOTAZIONI =====

Le votazioni avverranno per alzata di mano o con qualsiasi altro metodo stabilito dal Presidente dell'Assemblea, ma comunque sempre con scrutinio palese. =====

Art. 14 - DIRITTI DI VOTO =====

Ogni associato ha diritto ad un voto ed ogni delibera volta a modificare il principio contenuto nella presente affermazione deve considerarsi nulla a tutti gli effetti. =====

Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio consuntivo ed in quelle che riguardano la loro responsabilità i componenti del Consiglio Direttivo non hanno diritto di voto. =====

Ogni associato che abbia diritto di intervenire all'assemblea può farsi rappresentare per delega scritta, delega che dovrà essere conservata dall'associazione. =====

La delega non può essere rilasciata con il nome del rappresentante in bianco. Il rappresentante può farsi sostituire solo da chi sia espressamente indicato nella delega. =====

Se la delega viene conferita per la singola assemblea ha effetto anche per le successive convocazioni. =====

E' ammessa anche una delega a valere per più assemblee, indipendentemente dal loro ordine del giorno. =====

La rappresentanza può essere conferita sia a terzi, anche dipendenti, che agli amministratori o al revisore se nominato, senza che possa configurarsi la possibilità di conflitto di interessi. =====

Art. 15 - ORGANI DELL'ASSEMBLEA =====

L'assemblea è presieduta, sia in sessione ordinaria che straordinaria, dal Presidente del Consiglio Direttivo ovvero, in sua assenza, da un associato eletto dall'assemblea. =====

L'assemblea nomina un segretario e, all'occorrenza, tanti scrutatori quanti ne sono necessari alle operazioni di spoglio. =====

Il verbale di assemblea deve essere sottoscritto dal Presidente e dal Segretario e conservato in apposito libro sociale. =====

Il verbale di assemblea in sede straordinaria può essere redatto da Notaio oppure deve essere registrato nei termini. =====

Art. 16 - IL CONSIGLIO DIRETTIVO =====

Il Consiglio Direttivo si compone da tre a dieci consiglieri ed è eletto per un periodo di anni quattro dall'assemblea ordinaria. I consiglieri devono essere scelti tra gli associati e sono rieleggibili senza limiti. =====

I primi consiglieri sono nominati dall'atto costitutivo. =====

Il Consiglio Direttivo elegge al suo interno il Presidente e il Vice Presidente

i quali durano in carica quattro anni e sono liberamente rieleggibili alla scadenza del mandato. =====

Alla scadenza del primo mandato, sarà riservato agli associati fondatori, il diritto di nominare un numero di consiglieri pari alla metà più uno dei componenti dell'organo. =====

Il consiglio è convocato dal Presidente senza alcuna formalità. =====

Alle sedute del Consiglio Direttivo può partecipare il Revisore. =====

Le adunanze sono valide quando vi intervenga la maggioranza dei membri. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti, che debbono essere espressi in modo palese. In caso di parità prevale il voto del Presidente. =====

Al Consiglio Direttivo spettano, salvo quelli che non sono espressamente riservati all'assemblea, i più ampi poteri per la gestione della associazione tra i quali, a titolo esemplificativo: =====

a) curare l'esecuzione delle deliberazioni dell'assemblea; =====

b) redigere il bilancio; =====

c) deliberare atti e stipulare contratti di ogni genere inerenti all'attività dell'associazione, nei limiti indicati nel presente Statuto: tra questi, a titolo esemplificativo, acquistare o permutare beni mobili, compiere ogni e qualsiasi operazione bancaria o finanziaria compresa l'apertura, l'utilizzo e l'estinzione di conti correnti anche allo scoperto; cedere, accettare, emettere, girare, avallare, scontare, quietanzare crediti ed effetti cambiari e cartolari in genere; =====

d) compiere tutti gli atti necessari allo svolgimento dell'attività associativa;

e) deliberare e concedere avalli cambiari, fidejussioni e ogni e qualsiasi altra garanzia sotto qualsivoglia forma; =====

f) conferire procure per singoli atti o categorie di atti; =====

g) assumere e licenziare personale, stabilendone le mansioni e le retribuzioni; =====

h) deliberare circa l'ammissione, il recesso, la decadenza o l'esclusione degli associati; =====

i) compiere tutti gli atti e le operazioni di ordinaria e straordinaria amministrazione, fatta eccezione soltanto di quelli che siano riservati all'assemblea generale dalla legge o dallo Statuto; =====

l) deliberare l'adesione o l'uscita da altri organismi, enti o società; =====

m) deliberare l'apertura di sedi secondarie; =====


n) cambiare, ove lo ritenga opportuno, la sede della Associazione. In tale caso il Consiglio Direttivo dovrà dare informazione a tutti gli associati del cambiamento della sede mediante lettera raccomandata ovvero mediante inserimento di apposito punto all'ordine del giorno della prima assemblea ordinaria; =====

o) istituire un Comitato specifico eleggendone i membri ed il Presidente e provvedendo alle sostituzioni per il caso di decesso o rinuncia; =====

p) promuovere qualsiasi iniziativa opportuna o necessaria al conseguimento degli scopi sociali così come descritti nel presente Statuto; =====

q) il Consiglio Direttivo sottopone all'Assemblea il rendiconto dell'esercizio appena trascorso, previa verifica del Revisore. Il Consiglio Direttivo e il Revisore devono altresì redigere e depositare la Relazione, che fa parte integrante del rendiconto. =====

Il Rendiconto dell'esercizio precedente e le Relazioni vengono approvate



dall'Assemblea ordinaria. =====

Art. 17 - SOSTITUZIONE DEGLI AMMINISTRATORI =====

Se nel corso dell'esercizio sociale vengono a mancare uno o più amministratori, verranno nominati consiglieri gli associati che nelle votazioni per il rinnovo del Consiglio Direttivo hanno ottenuto il maggior numero di voti fra gli esclusi. Qualora, per qualsiasi ragione, non sia possibile seguire tale criterio, gli amministratori in carica provvederanno a nominare un nuovo amministratore scelto tra gli associati. =====

La scadenza della carica degli amministratori sostituiti è quella degli amministratori sostituiti. =====

Qualora venga a mancare il Presidente, il Consiglio provvederà ad eleggerne uno nuovo dopo la procedura di sostituzione sopra descritta. =====

Art. 18 - IL PRESIDENTE – IL VICE PRESIDENTE =====

Il Presidente del Consiglio Direttivo è il Presidente della Associazione. Ha la rappresentanza e la firma sociale nonché i poteri di ordinaria amministrazione. =====

Il Presidente è autorizzato a riscuotere pagamenti di ogni natura ed a rilasciare le relative quietanze. =====

Egli ha anche la facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive riguardanti la società davanti a qualsiasi autorità giudiziaria e amministrativa, e in qualunque grado di giurisdizione. =====

Il Presidente convoca le assemblee ordinarie e straordinarie. =====

Il Presidente può altresì delegare i propri poteri ad altri amministratori o ad altri associati o ad impiegati dell'associazione. =====

In caso di assenza o di impedimento del Presidente, tutte le sue mansioni spettano al Vice Presidente. =====

Art. 19 - IL REVISORE E LE SUE FUNZIONI =====

Il Revisore è nominato per la prima volta nell'atto costitutivo. =====

Il Revisore dura in carica quattro anni ed è rieleggibile. Controlla l'amministrazione della Associazione, vigila sull'osservanza delle leggi e del presente Statuto, accerta la regolare tenuta della contabilità e la corrispondenza del bilancio alle risultanze dei libri contabili e delle scritture. Può partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo ed assolve a tutte le altre funzioni attribuitegli dalla legge. =====

Il Revisore può svolgere qualsiasi atto ispettivo o di controllo. Di ogni ispezione o controllo, anche individuale, dovrà compilarsi verbale da inserirsi nell'apposito libro. =====

Art. 20 - SCIoglimento E LIQUIDAZIONE =====

L'assemblea che dichiara lo scioglimento della società dovrà procedere alla nomina di uno o più liquidatori, scegliendoli preferibilmente tra gli associati, nonché stabilire le modalità della liquidazione. =====

L'assemblea che delibera lo scioglimento dovrà altresì prevedere la devoluzione del patrimonio residuo ad organizzazioni non lucrative di utilità sociale o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art.3 comma 190, L.662/96, salvo che una diversa destinazione non sia imposta dalla legge. =====

Art. 21 - REGOLAMENTI =====

Il Consiglio Direttivo, per meglio regolare il funzionamento interno della Associazione, può elaborare ed assumere appositi regolamenti. =====

Art. 22 - RINVIO A FONTI NORMATIVE =====

Per quanto non previsto dal presente Statuto, valgono le norme del codice civile e delle leggi speciali. =====

F.to: Franco Ceccarelli =====

F.to: Fabio Monaco - Impronta di Sigillo =====

